

## DECISIONE (UE) 2016/288 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

relativa al regime di aiuti SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) cui il Regno Unito ha dato esecuzione —  
Tassa sugli aggregati

[notificata con il numero C(2015) 2141]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni <sup>(1)</sup>, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 20 dicembre 2001 (protocollata il 28 dicembre 2001), le autorità del Regno Unito (in prosieguo «le autorità britanniche») hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord» (*Phased introduction of the aggregates levy in Northern Ireland*). Nella notifica, le autorità britanniche informavano la Commissione circa l'intenzione di introdurre, con effetto dal 1° aprile 2002, una tassa sugli aggregati. La tassa sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001), parte 2, sezioni da 16 a 49 e allegati da 4 a 10. Nella descrizione, il regime di aiuti in sé consisteva nell'introduzione della tassa in diverse fasi in Irlanda del Nord, in modo da preservare la competitività internazionale delle società nell'Irlanda del Nord che producono prodotti lavorati, quali cemento e asfalto, derivati dagli aggregati. L'introduzione graduale della tassa per l'Irlanda del Nord sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2002.
- (2) Oltre alla notifica, la Commissione ha ricevuto, in data 27 settembre 2001, una denuncia da parte di due società attive nell'estrazione e lavorazione degli aggregati e il 15 aprile 2002 un'ulteriore denuncia trasmessa dalla British Aggregates Association (in prosieguo la «BAA»). A detta dei denuncianti, il Finance Act 2001 comportava un aiuto di Stato per i prodotti e i processi di fabbricazione esentati dal pagamento della tassa sugli aggregati (in prosieguo l'«AGL»); essi ritenevano inoltre che le deroghe concernenti l'Irlanda del Nord costituissero un aiuto incompatibile con il mercato interno.
- (3) Sulla base dei complementi di informazione comunicati il 21 febbraio 2002, la Commissione ha adottato, il 24 aprile 2002, la decisione di non sollevare obiezioni contro l'AGL <sup>(2)</sup>, ritenendo che le esenzioni previste Finance Act 2001 fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale e che il Finance Act 2001 non comportasse aiuti di Stato. Peraltro la Commissione ha ritenuto che l'introduzione per fasi dell'AGL in Irlanda del Nord costituisse un aiuto compatibile con il mercato interno.
- (4) Il 12 luglio 2002, la BAA ha proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione della Commissione del 24 aprile 2002, registrato col numero T-210/02. Il 13 settembre 2006, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Il 27 novembre 2006, la BAA ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte intesa a far annullare la sentenza del Tribunale. Con la sentenza del 22 dicembre 2008 nella causa C-487/06 P, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale stesso.

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 28.11.2013, pag. 162.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 5.6.2002, pag. 11.

